CHE APPROVA DUE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Art. 4 (Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria)

Il consiglio d'amministrazione che a termini degli statuti sociali e della Convenzione approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5858, ora si compone di venti membri di cui dodici eletti dall'adunanza generale degli azionisti ed otto nominati dal Governo, sara' invece costituito di undici membri, di cui sette saranno nominati dal Governo e quattro dalla Societa'. Gli assegni e le competenze ai consiglieri di amministrazione saranno quelli determinati dall'articolo 54 degli statuti sociali.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1880, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva due convenzioni con la Societa' delle strade ferrate Romane
Estremi	Legge 29 gennaio 1880, n. 5249
Partizione	Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1880

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-due-convenzioni-con-la-societa-delle-strade-ferrate-romane/convenzione-sospensione-effetti-riscatto-rete-ferroviaria-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it